





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il decreto n. 494 del 25 novembre 2025<sup>1</sup> contenente le linee guida operative per lo svolgimento dei controlli tecnici (*i.e.* revisione) dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5<sup>2</sup> aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h, le cui operazioni di revisione sono attuabili dal 1° febbraio 2026.

Con lo stesso decreto sono state calendarizzate le seguenti date entro le quali i veicoli in argomento devono essere sottoposti a revisione<sup>3</sup>:

- Entro il 30 giugno 2026 i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;
- Entro il 31 dicembre 2026 i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022<sup>4</sup>.

I veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2023, invece, seguono la calendarizzazione ordinaria che prevede la prima revisione dopo quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Nella circostanza, si rammenta che attualmente nulla è variato per le restanti tipologie di macchine agricole per le quali è prevista una specifica disciplina tecnica di dettaglio, non ancora emanata.

\*\*\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Cortese

LR

| Firmato Digitalmente da/Signed by |  
| RENATO CORTESE |  
| In Data/On Date: |  
| martedì 3 febbraio 2026 10:28:30 |

<sup>1</sup> Allegato 1.

<sup>2</sup> La specifica categoria di macchina agricola è desumibile, di norma, attraverso l'allegato tecnico che è parte integrante della carta di circolazione, ed in alcuni casi nelle righe descrittive della carta di circolazione stessa.

<sup>3</sup> La circolazione dei trattori agricoli a ruote veloci privi di revisione è sanzionata ai sensi dell'art. 111 del cds.

<sup>4</sup> La data di immatricolazione è riportata a pagina 1 della carta di circolazione